



***Regolamento
per l'istituzione e la revoca del personale titolare di
Elevate Qualificazioni (EQ)***

(art. 16, 17, 18, 19 e 20 CCNL "Funzioni Locali" - 16 novembre 2022)

Approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 09 del 25 marzo 2024

INDICE

TITOLO I - La finalità, le tipologie, le competenze	- 2 -
Art. 1 - La finalità.....	- 2 -
Art. 2 - Le tipologie.....	- 2 -
Art. 3 - Le competenze	- 2 -
TITOLO II - L'istituzione e la revoca delle posizioni di EQ	- 3 -
Art. 4 - LA procedura di istituzione	- 3 -
TITOLO III - La graduazione delle posizioni di lavoro dei titolari di EQ	- 4 -
Art. 5 - La procedura di revoca.....	- 4 -
Art. 6 - La metodologia di graduazione.....	- 4 -
TITOLO IV - La metodologia di graduazione.....	- 6 -
Art. 7 - Il trattamento economico accessorio	- 5 -
TITOLO IV - Il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa	- 6 -
Art. 8 - I destinatari degli incarichi	- 6 -
Art. 9 - La procedura di conferimento degli incarichi	- 6 -
Art. 10 - La procedura di revoca degli incarichi	- 7 -
Art. 11 - La sostituzione in caso di assenza	- 7 -

TITOLO I
LA FINALITA', LE TIPOLOGIE, LE COMPETENZE

Art. 1

LA FINALITA'

La presente disciplina, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 CCNL *"Funzioni Locali"* - 16 novembre 2022 - è finalizzata a definire la procedura di istituzione e revoca di posizioni di lavoro di elevata responsabilità (EQ), la metodologia di graduazione della complessità organizzativa, nonché la procedura di conferimento e revoca degli incarichi.

Art. 2

LE TIPOLOGIE

Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del citato CCNL.

Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa. Tali titolari di EQ esplicano la loro attività in ambito distrettuale ed accedono ad una retribuzione di posizione da euro 8.000 ad euro 16.000;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. Tali titolari di EQ esplicano la loro attività su base regionale ed accedono ad una retribuzione di posizione da euro 9.000 ad euro 18.000;
- c) nell'ipotesi di conferimento ad un funzionario, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ per la durata dello stesso, al funzionario, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura è fissata nel 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. La percentuale indicata deve corrispondere alla complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale;
- d) in ogni caso nessun titolare di EQ può superare la retribuzione di posizione di euro 18.000,00.

ART. 3

LE COMPETENZE

L'istituzione delle posizioni di EQ deve tendere a far emergere i livelli di responsabilità intermedi ed in particolare:

- 1) supportare l'azione del Direttore Generale nell'individuazione delle linee operative ed organizzative dei Distretti;
- 2) supportare l'azione del Dirigente nell'individuazione delle linee organizzative e strategiche del Settore;
- 3) assegnare ai titolari di EQ definite responsabilità nella gestione di problematiche operative del Settore o di eventuali progetti specifici;
- 4) favorire il coinvolgimento e lo sviluppo di una responsabilità diffusa tra i collaboratori.

Ai titolari di EQ sono attribuiti specifici obiettivi nell'ambito del Piano degli obiettivi, contemplato nel PIAO, secondo il sistema di programmazione dell'Ente e possono essere delegate specifiche responsabilità.

Il Dirigente delega - ai titolari di EQ - una serie di attività sulla base della presente Disciplina.

Sono, pertanto, di competenza dell'incaricato di EQ le seguenti responsabilità, coerentemente alla tipologia di posizione organizzativa ricoperta:

a) la responsabilità istruttoria e/o finale dei procedimenti amministrativi, in funzione delle deleghe assegnate;

b) l'adozione di certificazioni, attestazioni, autenticazioni e di ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza.

Possono essere delegate dal Dirigente, nel rispetto dell'ordinamento professionale, altre attività, tra le quali:

a) partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di gara o concorso;

b) partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali, anche in qualità di responsabile;

c) partecipazione, in rappresentanza dell'Ente, ad altre commissioni ed alle Conferenze di servizio;

d) l'assegnazione, previa intesa con il Direttore Generale, della responsabilità di procedimenti nell'ambito delle deleghe attribuite.

Rimangono di competenza esclusiva del Dirigente:

a) la proposta agli organi di indirizzo politico di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamenti;

b) il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione;

c) la richiesta all'organo di governo di interventi di correzione dei bilanci nonché del piano esecutivo di gestione;

d) l'adozione di provvedimenti disciplinari e le segnalazioni in materia all'ufficio competente, fatto salvo il rimprovero verbale;

e) la valutazione del personale;

f) la responsabilità complessiva della struttura, in particolare relativamente al monitoraggio e al controllo delle attività svolte dalle EQ;

g) l'assegnazione della responsabilità di procedimento;

h) l'esercizio - in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi - dei poteri sostitutivi in caso di inerzia del titolare di EQ, responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/90.

TITOLO II

L'ISTITUZIONE E LA REVOCA DELLE POSIZIONI DI EQ

Art. 4

LA PROCEDURA DI ISTITUZIONE

L'atto di istituzione delle posizioni di EQ - caratterizzato dall'indicazione numerica - è di competenza del Direttore Generale, secondo le previsioni del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'atto contempla una nota di analisi nella quale sono descritte le funzioni e le caratteristiche delle attività da assegnare al titolare di EQ.

La proposta reca il visto:

1. del Dirigente del Settore Contabile, che ne verifica la compatibilità col fondo dedicato;

2. del Nucleo di Valutazione, circa la graduazione.

L'atto è trasmesso al Presidente che ne dà formale comunicazione al Comitato Esecutivo nella prima seduta utile.

Art. 5

LA PROCEDURA DI REVOCA

Il titolare di EQ può essere revocato, con atto motivato, in occasione di processi di riorganizzazione degli uffici, di variazioni della dotazione organica di personale, per gravi inadempimenti o, comunque, per esigenze riconducibili all'accertamento del venir meno delle motivazioni di necessità della posizione di lavoro oggetto dell'incarico.

La revoca comporta automaticamente la decadenza dell'incarico di responsabilità conferito.

TITOLO III - LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO DEI TITOLARI DI EQ E IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 6

LA METODOLOGIA DI GRADUAZIONE

La graduazione della complessità delle posizioni di lavoro dei titolari di EQ risulta dalle funzioni e dai contenuti assegnati di cui alla compilazione dell'atto che ne motiva l'attribuzione.

La graduazione determina la dimensione della retribuzione di posizione e - conseguentemente - la massima retribuzione di risultato attribuibile.

Con ricorrenza annuale, entro il 30 novembre, e comunque in occasione di riorganizzazioni che comportano rilevanti modifiche funzionali, il Nucleo di Valutazione ha facoltà di provvedere ad una verifica della graduazione delle posizioni di cui trattasi, apportando eventuali correttivi.

Le posizioni di lavoro dei titolari di EQ sono istituite con un apposito atto con il quale si provvede a:

- definire le competenze da attribuire e la complessità organizzativa;
- individuare il relativo valore della retribuzione di posizione.

Ai fini dell'assegnazione della retribuzione di posizione a ciascun titolare di EQ è, assegnato un valore economico, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione delle competenze necessarie per assolvere alla funzione;
- b) valutazione del grado di complessità delle attività dei titolari di EQ.

La titolarità di EQ è condotta in via ordinaria per un anno e, comunque, non oltre il triennio.

Essa può essere oggetto di mutamenti quando si effettuano revisioni organizzative che coinvolgono tutta la struttura operativa dell'Ente.

I criteri per la valutazione delle competenze di cui alla lettera a) dei titolari di EQ sono i seguenti:

- semplificazione ed innovazione del sistema di direzione;
- accorpamento delle materie omogenee;
- mantenimento dell'unitarietà delle funzioni;
- introduzione di posizioni con compiti di coordinamento e raccordo con le articolazioni distrettuali e con altri Enti.

I criteri per la valutazione delle competenze di cui alla lettera a) dei titolari di EQ sono i seguenti:

I criteri per la valutazione del grado di complessità delle attività di cui alla lettera b) dei titolari di EQ dovranno fare riferimento oltre che alla complessità, anche alle relazioni ed alla responsabilità, secondo i parametri di seguito indicati:

A. Complessità

Il criterio dovrà tenere conto dei diversi aspetti di complessità:

- 1. complessità gestionale;*
- 2. complessità organizzativa;*
- 3. complessità dei procedimenti gestiti;*
- 4. tipologia delle cognizioni necessarie per l'assolvimento delle attribuzioni.*

B. Relazioni

1. Il criterio dovrà tenere conto dei diversi aspetti di relazioni:

- 2. complessità del sistema relazionale;*
- 3. autonomia strategica;*
- 4. evoluzione del quadro normativo e/o tecnologico.*

C. Responsabilità

Il criterio dovrà tenere conto dei diversi aspetti di responsabilità:

- 1. autonomia decisionale;*
- 2. responsabilità nei confronti dell'ambiente esterno di riferimento;*
- 3. quantificazione delle risorse finanziarie gestite.*

Art. 7

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato giusta previsione degli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del CCNL 16 novembre 2022 ed è finanziato dal Bilancio.

Il trattamento accessorio del personale titolare di EQ assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina della vigente contrattazione collettiva nazionale, ad eccezione dei compensi espressamente previsti dalla normativa legale e contrattuale vigente.

Per gli incarichi di titolare di EQ, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di euro 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità, secondo le modalità di graduazione stabilite dalla presente disciplina, in rapporto alle tipologie di posizioni organizzative.

L'importo della retribuzione di risultato non può essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione attribuita né superiore la 20%.

La percentuale applicata è definita dal Nucleo di Valutazione.

Sentito il Nucleo di Valutazione, il Direttore Generale provvede a determinare:

- l'accorpamento in fasce retributive delle varie posizioni, nell'ambito degli importi minimi e massimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse dell'apposito fondo, in base ai diversi livelli di complessità organizzativa;
- la quota di risorse da destinare alla retribuzione di risultato di ogni posizione, nell'ambito dei limiti percentuali minimi e massimi della retribuzione di posizione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse dell'apposito fondo.

La retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione annuale dei soggetti competenti sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.

TITOLO IV
IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 8
I DESTINATARI DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di EQ sono, di norma, riservati ai Funzionari della relativa Area del sistema di classificazione del personale.

È possibile derogare in modo straordinario a tale vincolo esclusivamente in caso di infungibilità del designato in ragione delle competenze richieste per l'attività oggetto dell'incarico.

I Funzionari con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere incaricati di EQ.

Art. 9
LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Il Direttore Generale e/o il Dirigente:

- compila, sentito, con procedura semplificata, il Nucleo di Valutazione, la nota esplicativa delle funzioni da svolgere e delle competenze necessarie per lo svolgimento del ruolo connesso alla posizione organizzativa proposta;

- richiede al Dirigente del Settore "*Affari Generali*" la predisposizione di un apposito avviso, che dà luogo ad un'attività ricognitiva finalizzata all'individuazione dei candidati in possesso delle caratteristiche richieste.

L'attività ricognitiva contempla, su disposizione del Direttore Generale, la presentazione di istanze

- redatte dai potenziali candidati secondo un modello reso disponibile dal Settore "*Affari generali*"
- cui va allegato un apposito curriculum.

I requisiti principali di partecipazione per il conferimento degli incarichi di EQ sono:

a) essere inquadrati nell'Area dei Funzionari;

b) avere un'anzianità di servizio nella pubblica amministrazione di almeno tre anni nell'Area dei Funzionari.

Il Settore "*Affari Generali*" si limita a verificare i requisiti oggettivi previsti dalla nota delle funzioni e delle competenze e trasmette tutte le candidature pervenute al Direttore Generale.

Il Direttore Generale, in via esclusiva per i Responsabili di Distretto e di concerto con i Dirigenti dei Settori nei quali rientra l'attività da assegnare ai titolari di EQ:

1) valuta l'indice di copertura delle competenze possedute dai candidati rispetto ai requisiti;

2) assegna un punteggio articolato secondo il seguente schema:

- titoli di studio: massimo 5 punti (laurea magistrale 5 punti - laurea 3 punti);

- esperienza professionale: massimo 7 punti (1 punto per ogni anno di servizio nella pubblica amministrazione nell'Area dei Funzionari);

- curriculum e colloquio individuale: massimo 8 punti.

Il Direttore Generale informa il Nucleo di Valutazione in merito alla procedura seguita e al relativo risultato.

Il conferimento dell'incarico di titolare di EQ è predisposto:

a) dal Direttore Generale per i Responsabili di Distretto;

b) dal competente Dirigente qualora l'incarico afferisca ad uno specifico Settore;

c) dal direttore Generale in tutti gli altri casi.

L'incarico è formalizzato attraverso apposita determinazione opportunamente motivata.

Qualora non pervenga alcuna candidatura per la copertura della posizione di titolare di EQ o nel caso in cui, a seguito di selezione, non venga individuato alcun candidato idoneo, il Direttore Generale – sentito il Dirigente competente - può conferire direttamente l'incarico, attraverso determinazione motivata e previa informazione al Nucleo di Valutazione in merito alla procedura seguita e al relativo risultato.

Ciascun incarico di EQ viene conferito per un periodo non superiore a 3 anni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Nel caso di incarico attribuito, in modo provvisorio, per un periodo non superiore a sei mesi il Direttore Generale può assegnare la titolarità di EQ con un provvedimento confermativo della attribuzione precedentemente conferita.

Il periodo già trascorso va considerato parte del periodo di durata del titolare di EQ.

Art. 10

LA PROCEDURA DI REVOCA DEGLI INCARICHI

Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del Direttore Generale o del Dirigente che lo ha conferito, per le motivazioni di cui all'art. 5, previa assicurazione del principio del contraddittorio.

Art. 11

LA SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA

In caso di assenza o di impedimento del titolare di EQ, le funzioni vengono svolte dal Dirigente del Settore di riferimento o dal Direttore Generale.

In caso di assenza superiore ad un mese, ad esclusione del periodo di ferie, il titolare di EQ può essere provvisoriamente sostituito con disposizione formale, di norma, con altro funzionario, previo espletamento delle procedure previste dalla presente disciplina.

Al sostituto spetta la retribuzione di risultato riferita al periodo temporale della sostituzione, a seguito di valutazione annuale.